

Confusione in tema di indennizzo per infortunio *in itinere*. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con due sentenze depositate a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, è pervenuta a soluzioni opposte, rendendo più difficoltoso il riconoscimento dell'indennità.

Se il luogo del sinistro si trova ben al di fuori, rispetto all'itinerario che il soggetto avrebbe dovuto seguire per recarsi sul luogo di lavoro, l'incidente non va indennizzato. Secondo la prima sentenza della Corte di Cassazione, sentenza 21 settembre 2010, n. 19937 infatti, il danneggiato perderebbe tale diritto perché non ha seguito il percorso più breve.

Dopo soli tre giorni di distanza la Suprema Corte muta indirizzo. Infatti, con la [sentenza 24 settembre 2010, n. 20221](#) viene riconosciuta la copertura assicurativa all'infortunato anche se la strada percorsa non è stata la più breve, ma la più comoda e conveniente.

Nella prima decisione, il giudice nomofilattico ha accolto la tesi dei giudici territoriali secondo i quali l'infortunio non è indennizzabile se luogo del sinistro si trova «fuori rotta» rispetto all'itinerario che il danneggiato avrebbe dovuto intraprendere per raggiungere la sede di lavoro.

Di segno opposto la [sentenza 24 settembre 2010, n. 20221](#). Precisano gli ermellini che con il termine “rischio effettivo”, capace di escludere la c.d. “occasione di lavoro”, si deve intendere una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività esercitata.

Sulla base di tale premessa, il giudice nomofilattico afferma come i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una verifica della sussistenza del criterio della “normalità” della percorrenza dell'itinerario per raggiungere il posto di lavoro, con la conseguenza che anche la strada più comoda e conveniente, anche se non la più breve, utilizzata a tali scopi, ben può consentire l'indennizzo del lavoratore che, durante tale percorso, abbia subito un infortunio a seguito di incidente stradale.

(Altalex, 25 ottobre 2010. Nota di [Simone Marani](#))

## **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

### **SEZIONE LAVORO**

**Sentenza 21 settembre 2010, n. 19937**

#### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza in epigrafe indicata del 12 settembre 2005 la Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, rigettava la domanda proposta dal dr. Q.D., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti della Asl Caserta \*\*\*\*\*, Gestione Liquidatoria della ex Usi \*\*\*\*\* di Piedimonte Matese, per ottenere l'indennizzo di tutti i danni derivatigli dall'incidente automobilistico occorsogli il \*\*\*\*\*, mentre si recava dal suo luogo di residenza - \*\*\*\*\* - a quello di lavoro - \*\*\*\*\*. Con la sentenza di questa Corte n. 18855 del 2003 si era annullata la statuizione di rigetto della domanda del sanitario sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non rilevavano le concrete modalità del sinistro perché, per la configurabilità dell'infortunio in itinere, si prescinde dalla colpa del lavoratore assicurato, mentre si sarebbe solo dovuto chiarire lo svolgimento del percorso, per verificare l'esistenza dell'infortunio in itinere, una volta individuato, sulla base delle risultanze di causa, il luogo dell'incidente. I Giudici del rinvio

accoglieva la tesi della Asl per cui l'infortunio non era indennizzabile, in quanto il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all'itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sede di lavoro. Rilevava la Corte adita che la direttrice stradale che conduce a \*\*\*\* postula quale percorso ordinario l'itinerario verso l'interno, orientato nel primo tratto verso \*\*\*\*, e quindi verso \*\*\*\*, mentre il luogo dell'incidente si trovava sposato verso il mare, nell'area compresa tra \*\*\*\*, e quindi in direzione esterna orientata verso il litorale \*\*\*\*. La Corte disattendeva poi la tesi del ricorrente, per cui avrebbe seguito un percorso alternativo utilizzato per la minore presenza di barriere e di centri abitati, in quanto non aveva riprodotto questo assunto in sede di giudizio di rinvio, anche considerando che la deviazione verso \*\*\*\* non comportava minori intoppi rispetto all'itinerario normale.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste la Asl Caserta \*\*\*\*, Gestione Liquidatoria della ex Usi \*\*\*\* di Piedimonte Matese.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. perché il disconoscimento della fattispecie quale incidente in itinere, proprio alla luce del luogo ove questo era occorso, configgerebbe con la premessa logico giuridica della sentenza rescindente che invece, proprio in base al luogo dell'incidente, era pervenuta a qualificare la fattispecie come infortunio in itinere. Il motivo non merita accoglimento.

Ed infatti la sentenza rescindente si era limitata ad affermare che le modalità dell'incidente stradale erano irrilevanti, perché si doveva prescindere dalla colpa dell'assicurato ed ha poi rilevato, che, essendo accertato il luogo del sinistro, si doveva verificare il percorso, per accertare se fosse occorso nel normale tragitto da casa a lavoro. Al giudice del rinvio era quindi rimesso proprio l'accertamento del nesso tra infortunio e tragitto dalla abitazione alla sede di lavoro, e quindi la sentenza impugnata ben si è attenuta, al decisum della sentenza rescindente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per non avere i Giudici del rinvio considerato che, essendo questo tipo di giudizio mera prosecuzione di quello instaurato a suo tempo, non era necessaria la riproposizione della questione sulle ragioni che lo avevano indotto a seguire quel percorso a causa della minore presenza di barriere e di centri abitati. Inoltre la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'itinerario per \*\*\*\* avrebbe comportato l'attraversamento di \*\*\*\* e di quello di \*\*\*\* e di una barriera ferroviaria, mentre quello per \*\*\*\* non attraversa alcun centro abitato densamente popolato e nemmeno la stessa \*\*\*\*. Neppure queste censure meritano accoglimento.

Invero la sentenza impugnata - dopo avere affermato che la questione relativa al percorso più agevole doveva essere riproposta nel giudizio di rinvio, ed in ciò ha errato perché, trattandosi di prosecuzione del giudizio precedente, tutte le questioni già sollevate dovevano considerarsi automaticamente riproposte - ha tuttavia esaminato il merito della questione, di talché l'errore processuale non risulta decisivo ai fini dell'annullamento della sentenza.

Nel merito la censura non è fondata, perché la sentenza ha dichiarato di attenersi in primo luogo all'elemento topografico e cioè a quello che era il percorso più breve dalla abitazione alla sede di lavoro ed ha aggiunto che la deviazione per \*\*\*\* che il ricorrente aveva fatto, non sembrava comportare, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani. Dette considerazioni non possono ritenersi errate e quindi tali da comportare l'annullamento della sentenza, giacché rientrano nell'ambito di valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.

E' stato infatti più volte affermato (tra le tante Cass. n. 9233 del 20/04/2006) che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione". Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**LA CORTE**

**rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 20,00 oltre duemila/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.**